



COMUNE DI VIALFRE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Vicolo Don Vercellis 2 – 10090 Vialfrè (TO)
Tel. 0125/739101 - Fax. 0125/640354
e-mail: info@comune.vialfre.to.it
pec: vialfre@postemailcertificata.it
Codice Fiscale 84003850017 - Partita Iva 04376950012

ORDINANZA N. 7/2020

IL SINDACO

Oggetto: **RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO GIOCHI**

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il DPCM 17/05/2020 art.1 comma b il quale recita:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

“L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM”;

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la riapertura al pubblico del parco giochi, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
- 2. Si raccomanda a tutta la cittadinanza, a titolo precauzionale, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) ed il rispetto distanza di sicurezza interpersonale di un metro, in tutti i luoghi pubblici, aperti o confinati dell’intero territorio comunale.**

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

A norma dell’articolo 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale, Dott. Fascio Luca.

Dalla Residenza Municipale, lì 19 Maggio 2020

IL SINDACO
GIANOGGIO VERCELLINO PIETRO